



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0796 del - 4 AGO. 2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PROT. N. 8156 DEL 30.5.2017 DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA S.P.A.) DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI: ADEMPIMENTI (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 136.304,50).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 19/07/2017 l'allegata proposta di deliberazione n. 864 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Alberta Brunella
Alberta Brunella

Il Direttore f.f. S.C. Approvvigionamenti

Dott.ssa Maria Grazia Simonetta
Maria Grazia Simonetta

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € ... 136.304,50
come segue:

(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20. 17....)


.....
.....
.....
.....
.....
anno 2017 - conto 4105100000 € 136.304,50 aut. n.
.....
.....
.....
.....

altro

data 1.8.2017.....

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria

Dott. Dario Lorenzon
Dario Lorenzon

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0796 del - 4 AGO. 2017

La deliberazione si compone di n. 62 pagine, di cui n. 57 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che:

- presso questa ASST è dislocato un "deposito temporaneo" utilizzato per lo stoccaggio delle materie prime radioattive che, in varie forme (solide, liquide, sigillate, ecc...), sono state impiegate e correttamente utilizzate sia per attività clinica, sia per attività complementari e/o propedeutiche all'attività clinica (per le tarature, per i controlli di qualità, ecc....), attualmente dismesse, in disuso e non più utilizzabili;
- all'interno del "deposito temporaneo" sono stoccate anche sostanze radioattive in forma non sigillata sino al loro decadimento radioattivo, una sorgente ad alta attività di cobalto-60 risalente agli anni '70, alcuni bidoni contenenti acetato di uranile e alcune parti di schermature composte da uranio depleto;

considerata la necessità di smaltire le sorgenti radioattive presenti nel deposito sopra citato al fine di liberare gli spazi all'interno dello stesso, per uniformarsi alla normativa vigente in materia di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione e non da ultimo al fine di mantenere la caratteristica di "temporaneità" del deposito come da nulla osta delle autorità competenti;

ricordato che:

- con nota protocollo n. 0062476 del 10.10.2016 questa ASST ha informato la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia circa l'attivazione di procedura di gara autonoma per l'affidamento del servizio di ritiro e smaltimento di detto materiale radioattivo;
- con nota mail del 18.10.2016 la Direzione Generale Welfare ha comunicato che la categoria merceologica dei rifiuti sanitari è fra quelle di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori e che ARCA stava procedendo ad effettuare una gara per tale categoria merceologica;
- con nota protocollo n. 0064185 del 25.10.2016 questa ASST ha inviato ad ARCA Lombardia relazione circa le necessità di smaltimento del materiale radioattivo al fine dell'inserimento nella procedura di gara in corso di attivazione;

vista la nota protocollo n. 0005362 /20167 del 30.3.2017 con la quale ARCA comunica l'aggiudicazione della procedura di gara aperta per il servizio di smaltimento rifiuti radioattivi a favore degli enti del Sistema Sanitario Regionale, in particolare, comunica che il lotto n. 2 per l'ASST dei Sette Laghi, è stato aggiudicato al RTI Nucleco S.p.A. (Mandataria) e Campoverde s.r.l. (mandante), come di seguito indicato:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0796 del - 4 AGO. 2017

CIG	Lotto	Ente	Importo agg.	Valore DUVRI	Importo totale
69161603C8	2	Asst Sette Laghi	€ 105.300,00	€ 6.425,00	€ 111.725,00

vista la convenzione protocollo n. 8156 del 30.5.2017 con la quale ARCA S.p.A ha aggiudicato i lotti nn. 1 e 2 della procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi (ARCA_2016_29.1), di cui il lotto n. 2 è in favore di questa ASST;

considerato inoltre che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, l'importo di aggiudicazione di € 111.725,00 oltre IVA comporta una minor spesa del 18,05% sull'importo posto a base di gara per il lotto n. 2;

ritenuto pertanto di proporre:

- di prendere atto della lex specialis di gara – capitolato tecnico -, agli atti della S.C. Approvvigionamenti (ALL 1) e della convenzione protocollo n. 8156 del 30.5.2017 (ALL 2), con la quale ARCA S.p.A. ha aggiudicato, tra l'altro, il lotto n. 2 della procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi (ARCA_2016_29.1), al RTI Nucleco S.p.A. (Mandataria) e Campoverde s.r.l. (mandante), per l'importo complessivo di € 111.725,00 oltre IVA;
- di stipulare con il RTI Nucleco S.p.A. (Mandataria) e Campoverde s.r.l. (mandante) il relativo contratto e ciò in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della lex specialis – capitolato tecnico – della gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi (ALL 1) e della relativa convenzione protocollo n. 8156 del 30.5.2017 (ALL 2), con la quale ARCA S.p.A. ha aggiudicato, tra l'altro, il lotto n. 2 (ARCA_2016_29.1), al RTI Nucleco S.p.A. (Mandataria) e Campoverde s.r.l. (mandante), per l'importo complessivo di € 111.725,00 oltre IVA;
2. di stipulare con il RTI Nucleco S.p.A. (Mandataria) e Campoverde s.r.l. (mandante) il relativo contratto e ciò in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Gianni Conti, Direttore della S.C.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0796 del - 4 AGO. 2017

Approvvigionamenti;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 101) del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Fabio Tanzi, Dirigente Sanitario – Fisico della S.C. di Fisica Sanitaria, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, relativamente al servizio in argomento presso questa ASST;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 111.725,00 + € 24.579,50 (IVA 22%) = € 136.304,50 siano imputati al conto di bilancio 4105100000 dell'esercizio 2017;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO F.F.**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0796 del - 4 AGO. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **10 AGO. 2017** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

ALLEGATO N. 1
alla Del. n. 0796 del 4 AGO. 2017

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO	3
1.1 QUANTITATIVI	9
2. CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI	10
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
4. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	11
4.1 MEZZI DI TRASPORTO	14
4.2 SMALTIMENTO	14
4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA	15
4.4 TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	15
5. ONERI A CARICO DEL FORNITORE	15
5.1 NORME SUL SERVIZIO	16
5.2 DISPOSIZIONI SANITARIE	16
5.3 REQUISITI E DOVERI.....	16
5.4 INFORMAZIONI DEL PERSONALE	17
6. VISITE E VERIFICHE	17
6.1 VERIFICHE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO	17
6.2 CUSTOMER SATISFACTION.....	18
7. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI.....	18
8. GESTIONE DEI RECLAMI	18

1. OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi per le tipologie trattate nel presente capitolato tecnico per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i. e degli Enti che richiederanno l'adesione alla convenzione ad ARCA S.p.A. e che da questa verranno abilitati (di seguito anche solo "Enti").

Per rifiuto radioattivo si intende ogni materia radioattiva ancorché contenuta in apparecchiatura o dispositivi in genere, per cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione.

La procedura è distinta in lotti, di cui il primo dedicato allo smaltimento di rifiuti radioattivi solidi e liquidi per i quantitativi annuali, espressi in numero flaconi, indicati nella seguente tabella:

LOTTO 1

OGGETTO	TIPOLOGIA RIFIUTO	Litri CONTENITORE	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS POLICLINICO	IRCSS FONDAZIONE POLICLINICO S. SAN MATTEO DI PAVIA	ASST PAVIA	ASST SANTI PAOLO E CARLO
rifiuti solidi 1° categoria (inclusi i vials)	solido	60	10	10	40	5	
rifiuti solidi 1° categoria (inclusi i vials)	solido	12	3				
rifiuti solidi 2° categoria (inclusi i vials)	solido	60	15	4	12		
rifiuti solidi 2° categoria (inclusi i vials)	solido	12	5				
rifiuti liquidi 1° categoria	liquido	60	3	2	5	5	
rifiuti liquidi 1° categoria	liquido	12	3				
rifiuti liquidi 2° categoria	liquido	60	3	3	5		

**ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi**

rifiuti liquidi 2° categoria prodotti nelle attività di ciclotrone	liquido	60	1	1			
rifiuti liquidi 2° categoria	liquido	12	3		5		
foils ciclotrone	solido	60	1	1			
rifiuti solidi 2° categoria - materiale ferroso attivato (parti usurate e minuteria da manutenzioni)	solido	60	2	2			
Sorgenti*	generalmente solido	dipende dalla sorgente: in genere si concorda prima con la ditta come confezionare la sorgente	3	3			5

Nota: (*) Relativamente all'ultima riga, le possibili sorgenti da smaltire risultano le seguenti: 3H: sorgente di calibrazione liquida, attività inferiore a 0.04 MBq 14C: sorgente di calibrazione liquida, attività inferiore a 0.04 MBq 60Co: sorgente di calibrazione solida, attività inferiore a 0.2 MBq 57Co: sorgente di calibrazione solida, attività inferiore a 2 MBq 57Co: sorgente di calibrazione solida, attività inferiore a 30 MBq 68Ge: sorgente trasmissiva tomografo PET, attività inferiore a 30 MBq 68Ge: sorgente trasmissiva tomografo PET, attività inferiore a 200 MBq 241Am: sorgente contenuta in un rivelatore di fumo, attività inferiore a 0.03 MBq 22Na: sorgente di calibrazione solida, attività inferiore a 2 MBq, Ge-68 'rod' per sistema PET/TC- - Collo di tipo A Cat. Gialla-II.

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi

Il secondo lotto è previsto sulla base delle esigenze dell'ASST SETTE LAGHI inerenti lo smaltimento di sorgenti radioattive in disuso di origine sanitaria, nonché il ritiro e successivo smaltimento a norma di legge, di una apparecchiatura per irraggiamento di campioni biologici, risalente al 1966, in disuso, e contenente una sorgente radioattiva di cobalto 60, detenuti dal Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e stoccati presso il Deposito Temporaneo ubicato all'interno del Presidio, viale Borri 57 – Varese così come meglio dettagliate:

Sorgenti detenute presso il Deposito Temporaneo.

LOTTO 2

Tipo di sorgente	Isotopo	Quantità	Attività Totale a maggio 2016 (MBq)
Irraggiatore per campioni biologici modello "GammaBeam 150" ditta: Atomic Energy Canada Limited (1966) (Attività pari a 1040 Curie in data 15 aprile 1966)	Co-60	1	52340,057
Uranio Depleto da schermatura LINAC Varian (attività gamma ~ 0.532 MBq/kg)	DU	~106 kg	~56,392

Sorgenti detenute in Cassaforte presso la Curieterapia

isotopo	descrizione	n.sorgenti	data calibrazione	attività/sorgente alla data di calibrazione (GBq)	att.tot alla data di Calibrazione (GBq)	data attuale	attività Totale alla data attuale (MBq)
Cs-137	10mg- tubi	6	11/11/1989	0,679	4,074	15/06/2016	2205,908
Cs-137	20mg - tubi	1	12/11/1989	1,308	1,308	15/06/2016	708,099
Cs-137	5mg - tubi	6	11/11/1989	0,340	2,042	15/06/2016	1105,959
Cs-137	15mg - tubi	6	11/11/1989	1,020	6,123	15/06/2016	3315,474
Cs-137	tubi-taratura	7	12/12/1972	0,023	0,159	15/06/2016	58,452
Cs-137	aghi	10	12/12/1971	0,088	0,877	15/06/2016	314,097
Cs-137	aghi	4	12/12/1974	0,044	0,176	15/06/2016	67,606
Co-60	tubi	6	13/01/1970	0,222	1,332	15/06/2016	2,963
Co-60	tubi	2	16/04/1970	0,444	0,888	15/06/2016	2,043
Sr-90	placche	1	17/04/1972	1,480	1,480	15/06/2016	510,728
Sr-90	placche	1	17/04/1972	0,740	0,740	15/06/2016	255,364

**ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi**

Sr-90	placche	1	17/04/1972	0,370	0,370	15/06/2016	127,682
Sr-90	placche	1	17/04/1972	0,740	0,740	15/06/2016	255,364

Elenco dettagliato delle Sorgenti detenute in cassaforte schermata presso la Curieterapia.

Cassaforte schermata Curieterapia							
Alloggiamento	Scomparto	Descrizione Sorgenti	Numero sorgenti	Attività totale al 15/06/2016 (MBq)	Matricola	Data calibrazione	Certificato calibrazione
1	1	Placche Sr-90. area attiva 2 cm ² (Incertezza dell'Attività all'origine ±20%)	4	1149,1	Sr 20 72 2040	23/03/1972	n. 1858 del 18/04/1972
					Sr 40 72 2052	14/04/1972	n. 1867 del 27/04/1972
	2				Sr 20 72 2058	17/04/1972	n. 1868 del 27/04/1972
					Sr 10 72 2059	17/04/1972	n. 1860 del 27/04/1972
3	1	Tubo Cs-137 20 mg-eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	1	708,06	CDC4/4523	09/06/1971	n. 762 del 21/06/1971
	2	Tubo Co-60 20 mg-eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	2	2,04	Co-G4-072	16/04/1970	n. 70301 del 24/04/1970
					Co-G4-076	16/04/1970	n. 70301 del 24/04/1970
	2	Tubo Co-60 10 mg-eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	6	2,96	040	13/01/1970	n. 69699 del 02/01/1970
					041	13/01/1970	n. 69699 del 02/01/1970
					042	13/01/1970	n. 69699 del 02/01/1970
					043	13/01/1970	n. 69699 del 02/01/1970
					044	13/01/1970	n. 69699 del 02/01/1970
		045	13/01/1970	n. 69699 del			

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
 smaltimento rifiuti radioattivi

							02/01/1970
4	1	Tubo Cs-137 15 mg- eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm) (ocra)	6	3315,47	CDC3/3742	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
					CDC3/3746	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
					CDC3/3730	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
					CDC3/3744	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
					CDC3/3748	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
					CDC3/3737	29/02/1972	n. 1028 del 07/03/1972
	2	Tubo Cs-137 5 mg- eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	6	1105,96	CDC1/1233	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
					CDC1/1235	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
					CDC1/1240	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
					CDC1/1243	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
					CDC1/1244	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
					CDC1/1297	30/12/1971	n. 963 del 28/01/1972
5	1	Tubo Cs-137 10 mg- eq. (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	6	2205,91	CDC2/2727	24/11/1970	n. 745 del 26/05/1971
					CDC2/2730	24/11/1970	n. 745 del 26/05/1971
					CDC2/2736	24/11/1970	n. 745 del 26/05/1971
					CDC2/2740	24/11/1970	n. 745 del 26/05/1971
					CDC2/2746	24/11/1970	n. 745 del 26/05/1971
					CDC2/2748	24/11/1970	n. 745 del

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
 smaltimento rifiuti radioattivi

							26/05/1971
	2	-----	-----	-----			
6	1	Aghi Cs-137 1 mg. Eq (n.10) + 0,5 mg- eq (n.4) (25 mm x 1,85 mm, parte attiva 15 mm)	14	381,70	CDC B1/281	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/282	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/283	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/284	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/285	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/286	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/287	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/288	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/289	05/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC B1/292	19/05/1971	n. 753 del 26/05/1971
					CDC S16/22	07/02/1974	n. 1629 del 20/02/1974
					CDC S16/53	07/02/1974	n. 1629 del 20/02/1974
					CDC S16/56	07/02/1974	n. 1629 del 20/02/1974
					CDC S16/59	07/02/1974	n. 1629 del 20/02/1974
	2	tubi Cs-137 standard taratura (20 mm x 2,65 mm, parte attiva 13,5 mm)	7	58,45	CDCJNS.15/7	16/11/1972	test report t4
CDCJNS.15/8					16/11/1972	test report t4	
CDCJNS.15/9					16/11/1972	test report t4	
CDCJNS.1/3					16/11/1972	test report t4	
CDCJNS.1/4					16/11/1972	test report t4	
					CDCJNS.1/5	16/11/1972	test report t4

					CDCJNS.2/6	16/11/1972	test report t4
		Totale	52				

1.1 QUANTITATIVI

Nelle tabelle soprariportate, viene indicata la stima, meramente indicativa, dei quantitativi dei rifiuti/sorgenti smaltiti da alcuni Enti che hanno già manifestato interesse alla presente iniziativa.

In virtù della normativa anche secondaria precisata nel Disciplinare di gara, si rammenta che gli Enti Sanitari hanno l'obbligo di utilizzare le Convenzioni a tale fine stipulate da ARCA. La stima indicata è stata definita da ARCA a seguito di elaborazioni effettuate in considerazione anche dei dati raccolti dai singoli Enti Sanitari.

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate riportate nel documento, si precisa che trattasi di una stima delle necessità nell'ambito dell'intera durata della Convenzione effettuata al meglio delle conoscenze attuali di ARCA, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte degli Enti.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, come definito nel Disciplinare di gara ed indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti.

La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario non deve intendersi quale esclusiva, attesa la necessità di attivare ulteriori procedure per garantire la completa gestione dello smaltimento rifiuti a livello ospedaliero.

Il servizio deve essere espletato in osservanza alla normativa ambientale vigente e la legislazione correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto della normativa Europea e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti.

Il servizio, da realizzarsi con personale, strumenti e materiali messi a disposizione dal Fornitore, come meglio specificato in seguito, comprende:

- la fornitura di tutte le tipologie di contenitori atti a raccogliere i rifiuti prodotti e di cui al presente capitolato;
- la fornitura di tutte le idonee attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio;
- il ritiro dai punti di deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento, presso un impianto idoneo ai sensi di legge, delle diverse tipologie di rifiuti radioattivo da effettuarsi secondo normativa vigente e secondo quanto previsto nel corso del presente documento;

2. CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

Si presentano di seguito le caratteristiche minime dei contenitori richiesti ai fini della corretta esecuzione del Servizio oggetto della presente procedura. Si precisa che sarà onere del Fornitore garantire le quantità di contenitori sufficiente al trattamento dei rifiuti nei quantitativi effettivi prodotti dal singolo Ente.

I contenitori dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare quanto richiesto dalla circolare n. 8 del 1965, emanata dal Ministero dei Trasporti e dalla Norma UNI 8128 e devono garantire le seguenti funzioni:

- costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante operazioni di riempimento, movimentazione e di eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
- costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
- garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto. Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un'adeguata resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell'impianto durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove necessario, facilmente decontaminabili.

Il contenitore deve, infine, fornire una adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna, essere, relativamente alla superficie interna, compatibile con il processo di condizionamento ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati, per quanto possibile, contenitori di tipo standard.

Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto, in base alle esigenze delle Strutture, il Fornitore dovrà fornire:

- per i rifiuti solidi di I e II Categoria:
 - idonei contenitori, a norma, di capacità pari a circa 12 e 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze delle Strutture sanitarie);
 - in dotazione ai contenitori, un sacco di polietilene neutro ad alta densità per l'ulteriore contenimento della contaminazione presente e materiale assorbente;
 - liquido disinfettante per la disinfezione dei rifiuti solidi che presentano rischi virali o batteriologici;
 - le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
 - la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;
- per i rifiuti liquidi di I e II Categoria:
 - idonei contenitori a norma, di capacità pari a 12 e 60 litri (il cui quantitativo sarà determinato in base alle esigenze degli insediamenti) e dotati di un volume interno utile di circa 30 litri.

**ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi**

- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.

Su ogni contenitore il personale del Fornitore preposto al ritiro del materiale radioattivo, deve verificare quanto di seguito descritto: devono essere indicati i radionuclidi principali presenti, le attività e le concentrazioni di radioattività per i diversi gruppi di radionuclidi, caratteristiche del rifiuto (es. vetreria del laboratorio, ecc.), la data di fine raccolta dei rifiuti, sigla di identificazione, la loro provenienza quindi l'ente produttore del rifiuto, la data prevista per lo smaltimento.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio in oggetto dovrà essere espletato con puntuale osservanza delle norme previste in materia di rifiuti radioattivi di cui al D.Lgs 230/1995 e successive integrazioni e modificazioni:

Per lo smaltimento di sorgenti radioattive dismesse deve avvenire attraverso "Ditte Autorizzate" in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 241/2000 e s.m.i., che provvedono in tal senso nel rispetto della vigente normativa di radioprotezione.

Si richiamano inoltre: D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 dal D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 257, dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151, e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), D.P.C.M. 10 febbraio 2006 (attuazione dell'articolo 125 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni), G. U. 22 febbraio 2006, n. 44.

Il fornitore, come previsto dal Bando di gara, deve essere in possesso dell'Autorizzazione a svolgere attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi, ai sensi dell'art. 31 e 33 (Capo VI: REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI) rilasciata con le modalità previste dall'allegato X, del predetto D. Lgs 230/1995 e ss.mm.ii

4. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato in conformità alle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia di rifiuti, nonché alle norme in materia di igiene, antinfortunistica e di prevenzione incendi.

Tutti i materiali e le attrezzature impiegate per la raccolta dei rifiuti dovranno essere conformi alle norme di legge in materia. Il Fornitore dovrà risarcire eventuali danni provocati nel corso delle operazioni di carico, trasporto e smaltimento dei materiali ritirati o derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge che disciplinano le suddette operazioni.

In particolare per quanto riguarda il LOTTO 1 il Fornitore si impegna e si obbliga:

- all'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- alla fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 e 12 litri, da adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi presso le strutture, incluse i vials (provetta + residuo liquido) il ritiro dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- alla movimentazione dei contenitori dal locale nel quale i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, ove necessario, proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- all'utilizzo, per le operazioni di movimentazione e di trasporto dei rifiuti, di personale specializzato, dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
- alla precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti radioattivi ritirati;
- alla compilazione della modulistica necessaria al prelievo ed al trasporto di rifiuti consegnati;
- al trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai tempi di dimezzamento del rifiuto stesso;
- al conferimento dei rifiuti prelevati solo presso impianti in possesso delle previste autorizzazioni al trattamento, condizionamento e smaltimento dei medesimi. Del conferimento il Fornitore dovrà fornire idonea documentazione al fine di liberare il singolo Ente da ogni eventuale responsabilità;
- al rilascio della dichiarazione di avvenuto conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti prelevati; le informazioni di carattere burocratico-amministrativo per la soluzione di eventuali problemi tecnico o organizzativi;
- all'effettuazione del servizio ritiro entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta di prelievo; la fornitura dei contenitori entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inoltro della relativa richiesta
- alla collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.

Il Fornitore è obbligato ad informare tempestivamente l'appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo. Dovrà inoltre impegnarsi ad ottemperare a quanto e nei tempi previsti nel capo VI del D.Lgs. 230/95 in materia di disposizioni per i rifiuti radioattivi. In relazione alla misurazione e valutazione del servizio, si assume gli oneri per l'esecuzione dei controlli che gli Enti intendessero effettuare sulla rispondenza delle quantità smaltite e il risarcimento dei danni, in qualsiasi modo arrecati, in dipendenza all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Per il LOTTO 2 il fornitore dovrà fornire contenitori schermati adeguati per il trasporto delle sorgenti come colli che rispettino la vigente normativa per il trasporto delle sostanze radioattive (colli di tipo A o colli di tipo B). Una volta schermate e confezionate le sorgenti per il trasporto, dovrà provvedere alle misurazioni necessarie al fine dell'etichettatura ed eseguire le operazioni di etichettatura per il trasporto. La Ditta dovrà eseguire il trasporto delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi opportunamente confezionati ed etichettati, mediante Vettore Autorizzato.

La presa in carico dell'irraggiatore AECL Gammabeam 150 contenente la sorgente radioattiva di cobalto 60 di attività pari a 1040 Curie nel 1966 (attività pari a circa 52,3 GBq, ovvero uno virgola quattro curie, al giugno 2016), dovrà avvenire senza apportare alcuna modifica strutturale alla apparecchiatura stessa, questo al fine di garantire la sicurezza della schermatura della sorgente radioattiva in essa contenuta.

Il fornitore dovrà eseguire le operazioni di presa in carico, schermatura, imballaggio etichettatura in giornate da concordare con la Fisica Sanitaria e la Logistica della ASST dei Sette Laghi – Ospedale di Circolo di Varese, in ogni caso le operazioni dovranno avvenire nelle giornate di Venerdì dopo le ore 14 e di Sabato dalle ore 9 alle ore 17.

Tutte le operazioni necessarie allo smaltimento delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi oggetto del presente Bando di Gara, sono a carico del fornitore, che dovrà provvedere a fornire tutti i mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni (eventuali gru, sollevatori, muletti e/o macchinari in genere, necessari alla presa in carico delle sorgenti/rifiuti radioattivi, furgoni e/o autocarri adeguati per il trasporto di ogni tipologia di sorgente (Vettore Autorizzato).

Per lo svolgimento delle operazioni di schermatura, imballaggio e confezionamento per il trasporto, il fornitore dovrà provvedere a fornire tutta la strumentazione radiometrica necessaria: rateometri per la misura del rateo di dose proveniente dai colli ai fini dell'etichettatura, eventuali dosimetri personali attivi per i propri lavoratori, da indossare durante lo svolgimento delle operazioni, oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale e mezzi tecnici di radioprotezione per i propri operatori (quelli giudicati necessari dal proprio Esperto Qualificato, ad. es. schermature mobili, pinze distanziatrici, telemanipolatori, guanti, tute, maschere, etc.).

Il fornitore dovrà provvedere allo smaltimento delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi oggetto del presente Bando di Gara, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, garantendo un ritiro una tantum previamente concordato con l'Ente di riferimento.

Al termine delle operazioni di presa in carico delle sorgenti/rifiuti radioattivi il fornitore dovrà fornire all'Esperto qualificato della ASST dei Sette Laghi, specifica Certificazione comprovante la presa in carico, tale certificazione dovrà contenere il dettaglio delle singole sorgenti/rifiuti presi in carico.

L'ASST SETTE LAGHI garantirà:

→ la messa a disposizione di spazi per lo stazionamento dei/del veicolo/i per l'espletamento del servizio;

l'assistenza di personale Esperto Qualificato di Terzo Grado, della S.C. Fisica Sanitaria

4.1 MEZZI DI TRASPORTO

Gli automezzi e i mezzi forniti per il servizio in oggetto dovranno essere pienamente rispondenti alla normativa ADR sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

I veicoli devono:

- essere idoneamente attrezzati per la movimentazione del materiale
- garantire la corretta distinzione tra sporco e pulito.

I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio/smaltimento devono:

- garantire la corretta distinzione tra sporco e pulito;
- avere una capienza/numero di mezzi sufficiente a contenere tutti i rifiuti da smaltire in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito.

Per ciò che attiene la modalità di trasporto dei rifiuti depositati a terra è necessario prevedere l'impiego di attrezzatura adeguata

Per ogni automezzo dovrà pervenire l'elenco della categoria del rifiuto trasportabili.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, secondo le prescrizioni del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

L'idoneità del veicolo deve essere riferita al tipo di sostanza pericolosa prevalentemente trasportata con possesso delle necessarie autorizzazioni. Il personale addetto al trasporto merci pericolose deve essere adeguatamente formato.

Non è consentita l'uscita di rifiuti senza l'accompagnamento del relativo formulario di identificazione.

4.2 SMALTIMENTO

Il servizio di smaltimento deve essere effettuato a cura e spese del Fornitore, il quale deve essere autorizzato a svolgere attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 230/1995 e ss.mm. ii.(Capo VI: REGIME AUTORIZZATIVO PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI) L'autorizzazione deve essere stata rilasciata con le modalità previste dall'allegato X, del predetto D.Lgs 230/1995 e ss.mm.ii.

Sono a carico del Fornitore, tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa di ARCA e di ciascun Ente aderente alla convenzione per la rispettiva parte di servizio interessata, il rifiuto radioattivo venisse gestito in assenza della predetta autorizzazione in quanto scaduta e/o revocata o sospesa.

4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA

Il Fornitore, in base alla valutazione del rischio effettivo dovrà fornire, i dispositivi di protezione individuale e la divisa di riconoscimento per i propri operatori, con possibilità di identificazione dei singoli individui. Qualora durante le operazioni di raccolta insorgessero situazioni di emergenza connesse all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato (sversamenti accidentali, ecc.), il Fornitore dovrà intervenire con proprie attrezzature e specifici prodotti antinquinamento (assorbitori, recuperatori, ecc.), nonché con personale addestrato per fronteggiare tali situazioni, al fine di minimizzare danni all'ambiente ed alle persone e ripristinare le condizioni di sicurezza

4.4 TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere attivato e messo a pieno regime entro 45 giorni naturali e consecutivi che decorreranno a partire dalla data di emissione, da parte di ciascun Ente, dell'Ordinativo di Fornitura. Relativamente al LOTTO 2 il fornitore dovrà garantire lo svolgimento del servizio in oggetto entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, fatti salvi eventuali ritardi relativi al rilascio di specifiche autorizzazioni ministeriali non imputabili al fornitore, debitamente segnalati e motivati.

5. ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna e si obbliga ad eseguire in modo completo e fedele le prestazioni oggetto del servizio in modo del tutto conforme al capitolato e comunque secondo livelli prestazionali quali-quantitativi non inferiori a quanto prescritto nel presente capitolato e secondo quanto previsto dalla normativa di legge di settore attualmente vigente.

Le prestazioni devono essere rese a ciascun Ente interessato dalla presente gara in piena conformità a quanto descritto per tipologia di rifiuti, quantitativi e frequenze stabiliti in base al fabbisogno.

Il Fornitore, inoltre si impegna e si obbliga:

- a) ad individuare un funzionario aziendale che svolgerà la funzione di interlocutore nei confronti di ciascun Ente (Referente Servizio);
- b) a comunicare all'Ente interessato, con tempestività e immediatezza, ogni circostanza che modifichi eventualmente l'esecuzione del ritiro/rifornimento concordato: ogni modifica o variazione del

servizio non può intendersi operativa se non prima che, in merito, la stessa sede dell'Ente interessato non abbia espressamente formulato il proprio nulla osta per iscritto. La mancata osservanza di quanto disposto sopra comporta la comminatoria di penalità al Fornitore inadempiente;

- c) ad offrire un servizio di assistenza tecnica e amministrativa, per garantire un'adeguata rispondenza alle norme in vigore, fatte salve le responsabilità di ciascun Ente.

Pena la risoluzione del rapporto contrattuale, durante tutta la vigenza del contratto, non devono assolutamente esservi giorni in cui, in conformità alla programmazione dei ritiri prestabilita dal presente capitolato, l'esecuzione del servizio non risulti coperta dalle previste autorizzazioni regionali e provinciali o comunque da quelle che sono o potranno essere richieste dalla normativa. Il Fornitore deve pertanto farsi carico di garantire la continuità del servizio richiesto anche in presenza di eventi anche non dipendenti dal Fornitore medesimo che possano di fatto interrompere le regolare esecuzione delle prestazioni (ad es. sciopero).

5.1 NORME SUL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito esclusivamente con personale del Fornitore essendo vietata, di norma, ogni forma di subappalto, se non debitamente e preventivamente autorizzato da ARCA, con le modalità previste dalla legge vigente. Si rimanda sul punto a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

5.2 DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale addetto alla movimentazione dei rifiuti dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto dal Fornitore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, ai sensi delle norme vigenti.

Tale personale deve essere, inoltre, in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. L'Ente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Fornitore che erogherà il servizio, il quale ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali – assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria del territorio.

5.3 REQUISITI E DOVERI

Il Fornitore deve curare che il personale adibito all'espletamento dei lavori:

- vesta una divisa idonea in tutte le sue componenti (ai sensi del D.L. 81 e successive modifiche).
- sia dotato di targhetta distintiva del Fornitore e di cartellino di riconoscimento, a norma della circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.91;

- tenga sempre un comportamento corretto;
- segnali subito agli organi competenti, per i rispettivi Enti interessati, le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore è responsabile delle inosservanze del presente Capitolato, nonché del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata sempre direttamente responsabile della totalità dei danni arrecati a persone o cose che, a giudizio dei singoli Enti, risultassero causati dal personale dell'operatore economico stesso.

5.4 INFORMAZIONI DEL PERSONALE

Il Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tale avvenuta informazione risultante da apposita dichiarazione, dovrà essere presentata ai singoli Enti contraenti, prima dell'inizio del servizio.

Per le operazioni di messa in sicurezza, schermatura ed imballaggio delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, il fornitore dovrà avvalersi di personale classificato ai fini della radioprotezione come "lavoratori esposti". La classificazione di detti lavoratori in categoria "B" oppure in categoria "A", è dipendente dal "carico di lavoro" annuo che il fornitore stesso prevede per i suoi lavoratori. Le stime dosimetriche relative alle operazioni tecniche necessarie alla presa in carico, schermatura, imballaggio delle sorgenti e dei rifiuti della ASST dei Sette Laghi, come attività lavorativa a se' stante, fornisce, infatti, valori che comportano la classificazione di detti lavoratori in cat. B (La stima è ovviamente eseguita ai sensi del D. Lgs. 241/2000 tenendo conto dell'ottimizzazione della radioprotezione: uso di DPI (schermature per il corpo, telemanipolatori, distanziatori, pinze, etc.). Qualora il fornitore si avvalga di personale classificato in categoria "A", l'Esperto Qualificato del fornitore dovrà fornire all'Esperto Qualificato dell'ENTE, i Libretti Personali di Radioprotezione del personale che svolgerà le operazioni di presa in carico delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi all'interno delle Zone Controllate esercite dalla ASST dei Sette Laghi.

6. VISITE E VERIFICHE

6.1 VERIFICHE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e della Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.

Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso della Convenzione da ARCA, o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di rispettiva competenza – dagli Enti stessi. A completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, laddove previste.

6.2 CUSTOMER SATISFACTION

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione degli Enti rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, ARCA, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione degli Enti. Tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- livelli del servizio;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura.

7. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Gli Enti dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo mail al Fornitore e ad ARCA, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- Ente Contraente ed il nominativo del referente del servizio e/o del Responsabile del Procedimento,
- riferimento alla parte del servizio erogato interessata dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte dell'operatore economico della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Ente, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

La ricezione da parte di ARCA della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di gestione dei Reclami di cui oltre.

8. GESTIONE DEI RECLAMI

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, l'operatore economico, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso", ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della Comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo mail da inviare ad ARCA:

- l'evento contestato dal singolo Ente Contraente e le relative circostanze addebitate;
- la relativa risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della ricezione delle Comunicazioni di contestazione dell'inadempimento, ARCA applicherà all'operatore economico, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo, fatta salva l'applicazione delle penali di competenza degli Enti Sanitari secondo quanto specificato nell'Appalto.

- qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a **3 (tre)** non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;
- qualora il **numero totale di Reclami** pervenuti in tre mesi solari sia **uguale o superiore a 6 (sei)** relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella **o vi siano almeno 3 (tre) Reclami appartenenti alla stessa tipologia**, ARCA potrà applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna dei contenitori e accessori connessi (sacchi, coperchi, ecc.) entro i tempi e nelle modalità/quantità stabiliti nel Capitolato Tecnico
B	Mancata rispondenza tra prodotti e accessori richiesti e prodotti e accessori consegnati
C	Consegne parziali o non rispettose delle frequenze indicate da Capitolato
D	Mancato invio della documentazione/reportistica richiesta da Capitolato per i necessari adempimenti amministrativi dell'Ente
E	Altri disservizi

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche di ARCA o di terzi da essa autorizzati.

PROT. N. 8156 DEL 30/05/2017

ALLEGATO N. 2
0796
alla Del. n. del 4 AGO 2017

CONVENZIONE

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO	7
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	8
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 6	– CORRISPETTIVI	11
ARTICOLO 7	– VERIFICHE DEL SERVIZIO	12
ARTICOLO 8	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ARTICOLO 9	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	16
ARTICOLO 10	– MATERIALE PER IL SITO	18
ARTICOLO 11	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE	19
ARTICOLO 12	– PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.	20
ARTICOLO 13	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	21
ARTICOLO 14	– PENALI	23
ARTICOLO 15	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	26
ARTICOLO 16	– RISOLUZIONE	27
ARTICOLO 17	– RECESSO	29
ARTICOLO 18	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	30
ARTICOLO 19	– SUBAPPALTO.....	30
ARTICOLO 20	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO.....	32
ARTICOLO 21	– PROPRIETÀ DELLA FORNITURA	33
ARTICOLO 22	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	33
ARTICOLO 23	– FORO COMPETENTE.....	34
ARTICOLO 24	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	34
ARTICOLO 25	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 26	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE	35
ARTICOLO 27	– CLAUSOLA FINALE.....	36

AD
PAG. 26

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI**LOTTI N. 1 CIG 69161381A1 LOTTO 2 69161603C8****TRA**

ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07948340968, PEC: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it in persona della Dottoressa Manuela Brusoni in qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione (nel seguito "**ARCA**")

E

NUCLECO SPA, sede legale in 00123 Roma, Via Anguillarese n. 301, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05081150582, P. IVA 01352541005, domiciliata ai fini del presente atto in 00123 Roma, via Anguillarese n. 301, in persona del Procuratore Gianluca Simone, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante CAMPOVERDE SRL, sede legale in 20138 Milano, Via Marco Fabio Quintiliano n. 30 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 08056320156, P. IVA 08056320156, domiciliata ai fini del presente atto in 20138 Milano, Via Marco Fabio Quintiliano n. 30, giusta costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese conferimento di mandato con rappresentanza autenticato dal notaio in 20121 Milano, Dott. Lorenzo Stucchi, repertorio n. 21025 (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

JD

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi in favore degli Enti del servizio sanitario regionale e degli Enti che richiederanno l'adesione alla convenzione ad ARCA S.p.A. e che da questa verranno abilitati (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23.12.2016;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotto n. 1 e 2 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio richiesto oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti del servizio di smaltimento rifiuti nonché della erogazione dei Servizi connessi;

- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- j) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione del servizio oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*, In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARCA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*Relazioni Lotto 1 e 2*), l'Allegato "C" (*Offerta economica*), l'Allegato "D" (Modulo di reclamo), l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della *Convenzione* per il servizio di smaltimento rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile),

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
- a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
 - b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;
 - c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
 - d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
 - f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
 - g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti;
- j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- k) *Servizio*: l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi come definita nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica;
- l) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*) che avviene attraverso il NECA;
- m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
- n) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire il Servizio tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse

AB

PAG. 31

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.

- 3) Unitamente all'erogazione del Servizio, il *Fornitore* dovrà prestare tutto quanto necessario per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutto quanto necessario all'esecuzione del Servizio è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 4) L'erogazione del servizio dovrà necessariamente rispondere alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 7) I servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 05.06.2017 (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

AB

PAG. 32

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato. Si precisa che per il lotto 2 la ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento del servizio in oggetto entro e non oltre 90 giorni dalla data di attivazione di cui sopra, fatti salvi eventuali ritardi relativi al rilascio di specifiche autorizzazioni ministeriali non imputabili alla ditta aggiudicataria, debitamente segnalati e motivati.

- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
- 3) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno una durata di 48 (quarantotto) mesi purché emessi entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione* medesima.
- 4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a ARCA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- a) Qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;
- b) Qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA, potranno essere stabilite da ARCA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito.
- 5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- l'Importo della Fornitura;
 - Il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
 - I riferimenti per la fatturazione.
- 6) È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell'esaurimento dell'Ordinativo precedente; pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e ARCA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
- 7) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA S.p.A. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi:
- a. Sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
 - b. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
 - c. Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

- d. Ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. Qualora venga richiesto da ARCA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

Articolo 6 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti e secondo quanto previsto dal *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara. .
- 2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del Servizio, anche di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dello stesso, e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) Tutti i corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 4) I corrispettivi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.
- 5) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, eccezion fatta per i servizi di cui all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico*, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra

indicati.

Articolo 7 – Verifiche del servizio

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti


- 1) Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
 - Il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
 - I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) Dichiarare che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) Si impegna a comunicare a ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) Laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - Il CIG della procedura,
 - Il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - Nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- d) Ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) Ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) Ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.



ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione e del Capitolato tecnico*. In particolare, per il Lotto 1 le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate, con cadenza mensile, alle *Amministrazioni Contraenti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, di 15 (quindici) giorni dall'*effettuazione del servizio*, salvo diverso accordo tra *Ente Contraente e Fornitore*); per il Lotto 2 la fattura dovrà essere emessa entro 30 gg dall'*effettuazione del servizio a corpo* ;
- 4) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Ente Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'*Ordinativo di Fornitura*. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente *Convenzione* e all'*Ordinativo di Fornitura* stesso cui si riferisce e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 5) Il *Fornitore* potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Ente Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura* e normativamente previsto. In tal caso l'*Amministrazione Contraente*, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'*Amministrazione Contraente* dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
 - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'*Allegato A1* sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

7) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, n. **000000000925**, intestato a NUCLECO SPA, presso **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Filiale/Agenzia **CR ENEA Casaccia**, IBAN IT 25 W 01005 03385 000000000925 nonché mediante bonifico sul conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, n. **000063491626**, intestato a **CAMPOVERDE SRL**, presso **BANCA CARIPARMA CREDIT AGRICOLE** Filiale/Agenzia **AG. 38 MILANO**, IBAN IT 80 L 06230 09555 000063491626. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

NUCLECO SPA: D'Andrea Lamberto, Codice Fiscale DND LBR 64C05 E472 N Amministratore Delegato

Luzi Patrizio, Codice Fiscale LZU PRZ 76S08 H501 L Responsabile Amministrazione e Controllo

CAMPOVERDE SRL: Federico Gianni, Codice Fiscale GNN FRC 48 E 08 F205 B Legale Rappresentante

Davide Michele Gianni Codice Fiscale GNN DDM 77 D 27 F205 N Amministratore Delegato

- 8) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 9) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.

10) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della *Convenzione* un *Raggruppamento Temporaneo di Imprese*).

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle *Amministrazioni Contraenti* per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

- 11) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.
- 12) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 13) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 – Obblighi del Fornitore

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto della convenzione, , nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - Delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - Delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
 - Eseguire i servizi oggetto della *Convenzione*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - Fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi eventuali del *Capitolato Tecnico*;
 - Manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- Senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - Nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - Salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi erogati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA S.p.A. si riserva di verificare la conformità e i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 10 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione

di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo dovrà trasmettere a ARCA S.p.A. la reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura*, con indicazione almeno, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:
 - *Delle Amministrazioni Contraenti* che hanno emesso *Ordinativi di Fornitura* nel periodo di riferimento;
 - *Dell'Importo della Fornitura* e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'*Importo della Fornitura* stesso, di cui al precedente Articolo 3, comma 8;
 - Della data di *Ricezione* di ciascun *Ordinativo di Fornitura*;
 - Degli importi fatturati a ciascuna *Amministrazione Contraente*, IVA esclusa;
 - Delle modalità di esecuzione;

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

- 4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 7.2 del *Capitolato Tecnico*.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 12 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato 7 del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARCA, pubblicato sul sito

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.

- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 5) Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARCA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 13 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il servizio oggetto del presente appalto devr essere eseguito in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
- Informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del servizio che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - Fornire, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del servizio;
 - Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - Intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del servizio, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA S.p.A. e dell'*Amministrazione Contraente*, per quanto di rispettiva competenza,



PAG. 46

nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- e) Dimostrare, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 14 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- Non effettuata in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto, salvo che la modifica o la variazione sia stata concordata per iscritto con la professionalità specifica all'interno dell'Ente interessato: verrà assegnata una penale fino al 3% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;

- Sostituzione di contenitori senza il consenso dell'Ente variazioni non autorizzata dei ritiri: verrà assegnata una penale fino al 2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;

- Mancato inoltre nei tempi previsti, della documentazione di avvenuto smaltimento: verrà assegnata una penale fino al 2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;

- Ritardo nei tempi di attivazione del servizio: verrà assegnata una penale fino al 2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;

- Tutti gli altri casi di disservizi documentati: verrà assegnata una penale fino al 2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;

- Ogni modifica o variazione del servizio, qualora non sia stato formulato per iscritto da parte dell'Ente interessato il proprio nullaosta, verrà assegnata una penale fino al 2% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione.

- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Ente sanitario ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'Ente sanitario potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le

maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Ente stesso.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARCA S.p.A. di cui al successivo comma.

Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARCA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- a. Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente articolo 12, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa,
- b. Nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei Referenti del Fornitore di cui al *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 18.

3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:

- a. Applicare le seguenti ulteriori penali:
 - i. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
 - ii. Nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:
 - Uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*,

Ovvero

- Uguale o superiore a n. 2 (due) inadempimenti della medesima tipologia di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*

Il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; e procedere alla risoluzione della *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo nell'esecuzione del servizio ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
- 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione degli Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a 

quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 16 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) Nell'ipotesi di:
 - Applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
Ovvero
 - Applicazione di penali da parte di ARCA S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;
 - Nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi*

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

di *Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R.

- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA S.p.A., la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, ARCA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura*; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante raccomandata A/R, a ARCA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
- 10) Resta inteso che ARCA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 4) Qualora ARCA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

Articolo 18 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 – Subappalto

- 1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Confezionamento, prelievo e trasporto stradale dall'Ospedale Circolo di Varese (VA) al C.R. Nucleco di un container 20', classificabile come tipo A, contenente le sorgenti di cui all'elenco del Lotto 2, ai sensi della normativa vigente per il trasporto di materiale radioattivo;
- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, a ARCA S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- 4) Il Fornitore si impegna a depositare, presso ARCA S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARCA S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ARCA S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARCA S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARCA S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARCA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 18.
- 11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

- 12) In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all’art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, ARCA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza della Regione Lombardia, stipula la presente Convenzione a seguito dell’aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell’art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l’Amministrazione Contraente, ovvero, l’Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ARCA S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) E’ fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l’applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARCA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l’appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARCA S.p.A. Tale

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

- 7) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARCA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARCA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 9) ARCA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 21 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 22 – Referenti del fornitore

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARCA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore*

dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione all'*Amministrazione Contraente* e a ARCA S.p.A.

Articolo 23 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARCA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) ARCA S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di ARCA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore*

acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARCA S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.

- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@arcalombardia.it.
- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Articolo 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARCA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 26 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- b. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. In caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. La sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARCA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 27 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

AD
PAS.60

ARCA_2016_29_1 Gara per l'affidamento del servizio di
smaltimento rifiuti radioattivi

- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata *"Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti radioattivi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile"*, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

(Allegato E)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per il servizio di smaltimento di rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Gianluca SIMONE, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2 (Definizioni), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata della convenzione e dei contratti di fornitura), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Corrispettivi), Articolo 7 (Verifiche del servizio), Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 10 (Materiale per il Sito), Articolo 11 (Monitoraggio e reportistica della convenzione), Articolo 14 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 15 (Cauzione Definitiva), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto), Articolo 21 (Responsabilità della fornitura), Articolo 22 (Referenti del fornitore), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 27 (Clausola finale Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali),

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*



PAG. 62